

REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	798
Data della delibera	22-06-2023
Oggetto	Convenzione con soggetti privati
Contenuto	Programma di screening HCV: approvazione esito dell'Avviso di Manifestazione d'Interesse di cui alla delibera DG 580/2023 e approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti ritenuti idonei.

Dipartimento	DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO
Direttore Dipartimento	BONCIANI RITA
Struttura	SOC ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI CON SOGGETTI
Direttore della Struttura	NENCIONI GIORGIO
	INNOCENTI ELISABETTA
procedimento	

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
1.608.568	Altri servizi da privati	3B021614	2023

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo			
Allegato	N° pag.	Oggetto	
A	3	Verbale di valutazione di Manifestazione d'Interesse e elenco dei soggetti idonei alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale	
В	28	SCHEMA DELLA CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST IMMUNOLOGICI SIEROLOGICI RAPIDI PER INDIVIDUAZIONE DI ANTICORPI ANTI ? HCV E RELATIVO ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI	



IL DIRETTORE GENERALE (in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005";

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamati:

- il D.Lgs.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare l'art. 8-bis rubricato "Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali";
- la L.R. n. 51 del 5.8.2009 e smi rubricata "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" e il Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 79/r del 17.11.2016 rubricato "Regolamento di attuazione della Legge regionale 5 Agosto 2009 n. 51";
- il DPCM del 12.01.2017 di determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legge n. 162 del 30.12.2019 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" che all'art. 25 sexies, rubricato "Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV" prevede l'avvio di un programma di screening gratuito destinato a vari target di popolazione, tra i quali tutta la popolazione iscritta all'Anagrafe Sanitaria nata tra il 1969 e il 1989;
- -la Delibera di Giunta Regionale della Toscana n. 1538 del 27.12.2022 avente ad oggetto "Avvio di un programma di screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C, in attuazione dell'art. 25 sexies del D.L. n. 162/2019" che fornisce, tra l'altro, indicazioni operative all'Aziende Sanitarie per la realizzazione del suddetto programma tramite apposito Protocollo allegato alla deliberazione in argomento;

Rilevato che:

- lo screening degli anticorpi del virus HCV è essenziale per individuare le infezioni da epatite C ancora asintomatiche e misconosciute e che la creazione di un percorso dedicato consente di avviare precocemente al trattamento i soggetti non ancora diagnosticati, supportati da un'attività di counseling, in modo da evitare le complicanze di una malattia epatica avanzata, ridurre la circolazione del virus e il presentarsi di nuove infezioni;
- le azioni indicate nel progetto di screening, dettagliate nel "Protocollo per l'esecuzione dello screening HCV modalità operative", allegato alla delibera regionale sopra citata, quali l'invito allo screening, l'esecuzione del test e la presa in carico dei soggetti HCV positivi da parte dei Centri Specialistici rientrano nell'ambito delle attività istituzionali svolte dalle Aziende Usl;

Rilevato altresì:

-che per lo svolgimento delle azioni previste nel protocollo sopra citato, le Aziende Usl possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni di Volontariato in quanto dislocate in modo capillare sul territorio regionale e più facilmente raggiungibili dai cittadini, al fine di rendere più agevole l'adesione della popolazione target al programma di screening;



- che pertanto, a tale scopo, l'Azienda Usl Toscana Centro ha pubblicato apposito avviso di manifestazione di interesse, con scadenza 16.05.23 ore 24.00, adottato con delibera del Direttore Generale n. 580 del 4/5/2023, per l'individuazione di soggetti con i quali sottoscrivere accordi contrattuali per l'esecuzione delle prestazioni inerenti il test immunologico rapido sierologico HCV, di cui alla DGRT n.1538/2022;
- che le istanze di interesse pervenute all'Azienda sono state valutate da apposita Commissione, come previsto nell'Avviso medesimo, nella seduta dl 29/05/2023, e che il relativo verbale è stato trasmesso alla SOC proponente subito dopo la seduta, al fine di proseguire l'iter amministrativo consistente nella presa d'atto del verbale e delle strutture dichiarate idonee, nonchè dello schema di convenzione da utilizzare per la formalizzazione dei rapporti;
- che la SOC proponente ha quindi predisposto, sulla base del contenuto dell'Avviso, della delibera regionale nonché del protocollo operativo ad esso allegato, apposita convenzione, in collaborazione con il Dipartimento della Prevenzione, avente ad oggetto la somministrazione di test immunologici sierologici rapidi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2023, prevedendo l'applicazione di una tariffa onnicomprensiva pari a €uro 4,00 per ogni soggetto sottoposto a test;

Considerato:

- che la Regione Toscana con delibera GRT 1538/2023 e successivo DDRT 2172/2023 ha destinato all'Azienda Usl Toscana Centro apposito finanziamento finalizzato di importo pari a € 2.076.268,40 per la realizzazione del Progetto in toto;
- che si stima, come riportato nell'Avviso, una platea di soggetti interessati allo screening pari a 402.142 con una spesa presunta per l'Azienda, per il riconoscimento delle attività svolte dalle Associazioni, pari a euro 1.608.568,00, somma che trova copertura nel bilancio di previsione 2023 ce 3B021614 "Altri servizi da privati" autorizzazione di spesa n. 596/2023;

Ritenuto pertanto opportuno:

- approvare l'esito dell'Avviso di Manifestazione di Interesse di cui alla delibera del Direttore Generale n.580 del 4/5/2023, come da Verbale trasmesso alla SOC proponente in data 29/05/2023, allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente proposta, riportante l'elenco dei soggetti valutati idonei per la sottoscrizione della convenzione;
- procedere alla stipula delle Convenzioni secondo lo schema di convenzione, allegato B) al presente provvedimento quale sua parte integrante, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2023, prevendo l'applicazione della tariffa onnicomprensiva pari a €uro 4,00 per ogni soggetto sottoposto a test;
- stabilire che a tale schema, rappresentando una traccia, potranno essere apportate modificazioni non sostanziali, se necessario;

Preso atto altresì, in riferimento alla deliberazione D.G. n. 179/2019 avente ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni.", di dover addivenire con i soggetti individuati per la stipula della convenzione alla sottoscrizione dell'Atto di Nomina a responsabile al trattamento dati sulla base dello schema di Atto di Nomina allegato allo schema di convenzione All. B1 al presente atto e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere la convenzione come da specifica delega del Direttore Generale;

Ritenuto infine:



-di dover individuare quali referenti della convenzione coloro che sono riportati nell'art. 16 dello schema di convenzione "Responsabili della convenzione";

-delegare il Dr. Giorgio Nencioni, Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, alla sottoscrizione della convenzione con le strutture di cui all'elenco allegato A1 del verbale e dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati Allegato B1 di cui all'allegato B del presente provvedimento, conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato;

Ritenuto infine necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di dare inizio al programma di screening il prima possibile;

Preso atto che il Direttore della S.O.C. Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del responsabile del procedimento, Dr.ssa Elisabetta Innocenti, in servizio presso la SOC suddetta;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento Dr.ssa Rita Bonciani;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati dr. Giorgio Nencioni;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1. di approvare l'esito dell'Avviso di Manifestazione di Interesse di cui alla delibera del Direttore Generale n.580 del 4/5/2023, come da Verbale trasmesso alla SOC proponente in data 29/05/2023, **allegato A)** quale parte integrante e sostanziale della presente proposta, riportante l'elenco dei soggetti valutati idonei per la sottoscrizione della convenzione indicati nell'allegato A1 dell'allegato A).
- 2. di procedere alla stipula delle Convenzioni con i soggetti idonei allegato A1, secondo lo schema di convenzione, **allegato B)** al presente provvedimento quale sua parte integrante, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2023, prevedendo l'applicazione della tariffa onnicomprensiva pari a €uro 4,00 per ogni soggetto sottoposto a test.
- 3. di stabilire che a tale schema, rappresentando una traccia, potranno essere apportate modificazioni non sostanziali, se necessario.
- 4. di delegare il Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione con le strutture elencate nell'allegato A1 del verbale e alla sottoscrizione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati Allegato B1 dell'allegato B) del presente provvedimento, conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato.



- 5. di dover individuare quali referenti della convenzione coloro che sono riportati nell'art. 16 dello schema di convenzione "Responsabili della convenzione".
- 6. di stabilire che l'Azienda remunererà solamente le prestazioni effettivamente erogate e non è soggetta ad alcun quantitativo minimo nei confronti delle controparti.
- 7. di dare atto che i costi che l'Azienda Usl Toscana Centro dovrà sostenere per la realizzazione del Progetto in questione sono interamente coperti dal finanziamento regionale di cui alla delibera GRT 1538/2023 e successivo DDRT 2172/2023.
- 8. di dare atto, altresì, che la spesa presunta che l'Azienda dovrà sostenere per il riconoscimento economico delle attività svolte dalle Associazioni, pari a € 1.608.568,00, (derivante dalla valorizzazione a 4 euro del numero massimo di soggetti interessati allo screening n. 402.142, come si legge nell'Avviso) trova copertura nel bilancio di previsione 2023 ce 3B021614 "Altri servizi da privati" autorizzazione di spesa n. 596/2023.
- 9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell' art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
- 10. di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore del Dipartimento della Prevenzione e alla Direzione Sanitaria.
- 11. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
- 12. di pubblicare il presente atto sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI (Dr.ssa Rossella Boldrini)

CONVENZIONE

TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E

PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST IMMUNOLOGICI
SIEROLOGICI RAPIDI PER INDIVIDUAZIONE DI ANTICORPI
ANTI – HCV PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI PRATO,
FIRENZE, PISTOIA, EMPOLI (scadenza 31/12/2023)
TRA

PREMESSO

- che con delibera GRT n.1538/2022 rubricata "Avvio di un programma di screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C, in attuazione dell'art.25 sexies del DL n. 162/2019. Approvazione del progetto", la Regione Toscana fornisce indicazioni operative alle Aziende USL per l'esecuzione del suddetto screening alla popolazione target nata nel periodo 1969-1989;
- che il D. Lgs. 502 del 1992 e sm all'art. 8 bis "Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi

di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;

- che, come da LRT 40/2005 Capo II bis, il sistema sanitario di emergenza urgenza è composto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dai Comitati CRI e dalle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 76 quinquies LRT 40/2005, nonché dagli Organismi rappresentativi delle AA.VV. e dal Comitato Regionale CRI;
- che l'Azienda ha la necessità di garantire la somministrazione del test immunologico rapido sierologico per l'individuazione di anticorpi HCV a favore della popolazione target coorte di nascita 1969 -1989, in tutti gli ambiti di propria competenza in maniera capillare in modo da rendere più agevole e più ampia l'adesione alla campagna di screening;
- che l'Azienda con delibera del Direttore Generale n. 580 del 4/5/2023 ha approvato apposito Avviso di Manifestazione d'Interesse, pubblicato sul sito aziendale il 6/5/2023 con scadenza il 16/05/2023, al fine di individuare i soggetti con i quali sottoscrivere appositi accordi per l'esecuzione dei suddetti test;
- -che le istanze pervenute sono state valutate, come previsto dall'Avviso, da apposita Commissione il cui verbale è stato trasmesso alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati con allegato l'elenco dei soggetti ritenuti idonei;
- -che l'Azienda con successiva delibera DG n...... del ha approvato l'esito del suddetto Avviso, ossia l'elenco delle Associazioni di Volontariato/Strutture ritenute idonee a seguito della valutazione sopra menzionata, ed approvato contemporaneamente lo schema della presente convenzione;
- -che la Controparte è inserita nell'elenco degli idonei per attivare il suddetto servizio e che possiede i requisiti richiesti per stipulare la presente Convenzione, come di seguito specificato:

- iscrizione al registro regionale dei soggetti del sistema sanitario di emergenza urgenza di cui alla LRT n. 40/2005;

La Controparte potrà eventualmente garantire l'attività anche in collaborazione con le associazioni consociate/sezioni indicate nell'istanza di partecipazione all'Avviso, le quali sono singolarmente in possesso del suddetto requisito.

VISTI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 179 del 30.01.19 "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni";
- la deliberazione del Direttore Generale n° del...... con la quale è stata approvata la stipula della presente convenzione;
- visto il DL n. 162/2019;
- vista la LRT n. 40 del 2005 e smi;
- vista la LRT n. 40 del 2005 art. 76 quinquies;
- vista la deliberazione GRT n.79/r del 17.11.2016;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

- **2.2.** Le prestazioni saranno garantite dalla Controparte, nei giorni settimanali e nelle fasce orarie indicate nell'istanza medesima, alla quale si rimanda, o che saranno successivamente comunicate all'Azienda, fermo restando che la programmazione effettiva del servizio sarà poi concordata con l'AUSL Toscana Centro secondo le esigenze da questa rilevate.

Da aggiungere nel caso di Comitati Regionali o altri raggruppamenti che operano con consociate:

La Controparte potrà eventualmente svolgere le attività anche tramite consociate dettagliate nell'elenco allegato B.1)

o in alternativa

qui di seguito dettagliate.....

2.3. Qualora la Controparte intenda introdurre nuove consociate dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda che, previa valutazione, potrà autorizzarle.

ART. 3 - CRITERI AMMINISTRATIVI ED OPERATIVI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

3.1. Per la somministrazione del test immunologico rapido, la Controparte mette a disposizione, presso le sedi operative indicate nell'istanza di partecipazione all'Avviso o presso quelle successivamente comunicate, almeno n. 1 operatore sanitario in possesso dei titoli di studio e delle abilitazioni previste dalla normativa vigente, e adeguatamente formato, e n. 1 operatore, anche volontario, con funzioni di supporto, anche di tipo amministrativo, all'operatore sanitario.

3.2. Le professioni sanitarie ritenute idonee dalla normativa vigente e sono inserite nell'elenco di cui al sito web del Ministero della Salute:

https://www.salute.gov.it/portale/professioniSanitarie/dettaglioContenutiProfessioniSanitarie.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-

sanitarie&menu=vuoto&tab=1.

- 3.3. La Controparte assicura la presenza continuativa del personale indicato durante i giorni e gli orari di operatività delle sedi messe a disposizione, ed assicura altresì che tutti gli operatori sono adeguatamente formati in relazione alle mansioni inerenti la relativa professionalità e in relazione alle attività più specificamente richieste dalla presente Convenzione, quali, a titolo meramente esemplificativo, conoscenza delle corrette procedure di effettuazione del test rapido, conoscenza delle manovre di primo soccorso, qualora dovessero rendersi necessarie, corretto inserimento dei dati per la registrazione del test nell'applicazione regionale.
- **3.4.** La Controparte assicura che i professionisti messi a disposizione dalla presente Convenzione sono dotati di Dispositivi di protezione individuale (ad esempio mascherine FFP2). L'obbligo di usare la mascherina è previsto anche per gli utenti che sono invitati ad indossarla nel momento in cui stazionano nelle aree di attesa e deputate ad attendere gli esiti.
- **3.5**. La Controparte garantisce che i professionisti messi a disposizione dalla presente Convenzione si attengono ai protocolli, alle procedure nonché alle disposizioni dall'Azienda, ove fornite, per lo svolgimento delle attività e in materia di sicurezza e sanificazione.
- **3.6.** La Controparte provvede a censire gli operatori che avranno accesso all'app #insalute sul sito web dedicato.
- **3.7**. La Controparte garantisce che le sedi di erogazione messe a disposizione sono idonee per le finalità previste dalla presente Convenzione. Per ogni sede operativa è prevista l'area di attesa ed accettazione, l'area di testing (separata e tutelante la privacy della persona), l'area di attesa finale che permetta un adeguato

distanziamento delle persone. È prevista altresì un'area counseling per il personale sanitario, qualora fossero individuati utenti positivi.

- 3.8. Qualora la Controparte effettui la somministrazione tramite unità logistiche mobili, collocate all'aperto, dovranno essere ubicate possibilmente in prossimità di un'area parcheggio, con eventuale tettoia per proteggere gli operatori e l'utente dalle intemperie, oppure può essere allestito un gazebo. La Controparte si farà carico di adempiere a tutti gli eventuali obblighi autorizzativi derivanti dall'utilizzo di mezzi mobili o gazebi.
- **3.9.** La Controparte assicura la messa a disposizione del materiale di consumo sanitario, economale e dei beni strumentali necessari all'allestimento delle sedi messe a disposizione, comprese quelle mobili e i gazebi.
- **3.10.** L'Azienda, tramite le Farmacie aziendali (San Salvi o altre che saranno indicate dal Dipartimento del Farmaco), fornisce il materiale per l'effettuazione degli screening, ovvero i test rapidi necessari ed il contenitore per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
- **3.11.** La Controparte attesta, con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'assenza di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - PROCEDURE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- **4.1.** L'effettuazione dello screening avviene previo invito alla popolazione target (nati dal 1969 al 1989) a mezzo SMS specifico inviato dal competente settore di Regione Toscana. L'utente potrà visualizzare l'elenco dei centri presso i quali effettuare il test sul sito web regionale.
- **4.2**. L'utente dovrà recarsi, nel giorno e nell'orario stabilito, presso la sede operativa della Controparte, per sottoporsi al test HCV tramite pungi dito, il cui esito sarà comunicato entro circa 20 minuti.

- **4.3.** I test possono essere eseguiti agli aventi diritto anche se privi del suddetto invito, così come previsto dalla DGRT n. 1538/2022.
- **4.4.** Prima dell'esecuzione del test, la controparte è tenuta ad acquisire il consenso informato da parte dell'utente e a consegnare l'informativa per il trattamento dei dati personali sulla base della modulistica che sarà tramessa dall'Azienda successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione. Il consenso sottoscritto dovrà essere conservato dalla Controparte secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- **4.5**. I dati dell'utente ed il risultato del test devono essere registrati dalla Controparte sulla app regionale #insalute specificatamente adeguata dalla Regione. I dispositivi per l'utilizzo dell'app regionale e il costo per la connessione informatica con l'Azienda/Regione sono a carico della Controparte.
- **4.6.** Qualora il test fosse positivo, il professionista sanitario presente nella struttura illustra all'utente il percorso successivo specificando che il test potrebbe essere anche un falso positivo.
- **4.7.** La Controparte, al termine dell'esecuzione della prestazione, garantisce lo smaltimento dei rifiuti speciali che si determinano.
- **4.8**. E' prevista la possibilità di rivedere la tempistica di esecuzione dei test, nonché introdurre modifiche per le sedi, i giorni e gli orari di disponibilità, previo scambio di comunicazioni tra le Parti da effettuare tramite posta elettronica. Le modifiche sono comunicate da parte della Controparte entro 3 giorni lavorativi (incluso sabato). Sono fatte salve situazioni di urgente necessità.

ART. 5 - TARIFFAZIONE DELLE PRESTAZIONI

5.1. L'Azienda provvede a remunerare esclusivamente le prestazioni effettivamente e regolarmente erogate. La remunerazione è conferita a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Erogatore, comprensiva dei costi indiretti per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente Convenzione (es. polizza assicurativa), in grado di assicurare la copertura

delle spese sostenute, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

- **5.2.** L'Azienda, per ogni soggetto sottoposto a test immunologico rapido sierologico per l'individuazione di anticorpi anti − HCV, riconosce la tariffa omnicomprensiva di € 4,00 (messa a disposizione ed allestimento degli idonei spazi per l'esecuzione dei test, idoneo personale, ritiro del materiale necessario, DPI per il personale, acquisizione del consenso informato, esecuzione del test rapido sierologico, procedure di sanificazione, smaltimento rifiuti, registrazione dell'esito tramite la piattaforma regionale specifica, counseling per i soggetti positivi, costi indiretti).
- **5.3.** L'Azienda non può garantire un numero minimo o massimo di test giornalieri in quanto subordinato agli inviti recapitati agli utenti tramite SMS e al numero di utenti che si presentano senza invito, purchè rientranti nella corte 1969-1989.
- **5.4.** L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Controparte per l'attività eseguita con modalità difformi dai protocolli forniti nonché dalla DGRT n. 1538/2022, per la quale la Controparte non vanterà nessun credito.

ART. 6 - PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

- **6.1.** La Controparte assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge.
- **6.2.** Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all'osservanza dei principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, aggiornato del Delibera del Direttore Generale n. 16 dell'11.01.2023 e pubblicato sul sito aziendale nella voce "amministrazione trasparente disposizioni generali atti generali". La Controparte garantisce che i professionisti si attengano nell'esecuzione del test a quanto previsto dalla DGRT 1538 del 27/12/2022 e relativi allegati, oltre che ad

ogni ulteriore procedura o indicazione data dalla AUSL Toscana Centro.

ART. 7 - INCOMPATIBILITA'

- **7.1**. La Controparte prende atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall'art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità.
- **7.2.** La Controparte ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione del presente atto e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l'indicazione di ogni struttura del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo.
- **7.3.** La Controparte prende atto dell'art.53, comma 16-ter del D. Lgs.165/2001 che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiamo esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Azienda svolta attraverso i medesimi poteri.

ART.8 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

8.1. La Controparte dovrà produrre alla SOC Servizi amministrativi alle strutture, alla Medicina Legale e alla Prevenzione dell'Azienda, entro il 10° giorno del mese, un report dei test effettuati il mese precedente ed inseriti nell' app regionale #insalute recante per ogni punto di erogazione, il numero di test effettuati nei singoli giorni di operatività.

Dovrà altresì registrare mensilmente, in modalità cartacea o digitale, i test effettuati, anche avvalendosi dei consensi informati firmati dagli utenti, al fine di avere un sistema di riserva in caso che l'app regionale presenti delle criticità.

Ai fini di un controllo amministrativo l'Azienda potrà richiedere i consensi informati firmati che dovranno essere trasmessi, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, con modalità protette (file zippati e dotati di password per l'apertura) al fine di impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse.

- 8.2. L'Azienda provvederà a riconoscere i test effettivamente eseguiti, come risultanti dalle registrazioni effettuate dalla Controparte nell'app regionale #insalute, o, nel caso non fossero disponibili i dati dall'app, eventualmente anche mediante comparazione con i report forniti e i consensi informati firmati; entro 60 giorni decorrenti dalla data di recezione della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori dell'Azienda.
- **8.3**. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.4.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014) la Controparte provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
- **8.4.** La fattura elettronica, che dovrà riportare il numero NSO comunicato dall'Azienda, dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo che sarà comunicato dall'Azienda medesima.

ART. 9 - ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

9.1. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07.07.2011, le prestazioni sanitarie oggetto della presente Convenzione non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Controparte si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.

- **9.2.** L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Controparte, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).
- 3. La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Controparte risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 10 - PRIVACY

- **10.1**. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale <u>www.uslcentro.toscana.it</u> alla voce "privacy".
- **10.2.** Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato alla presente Convenzione, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", All. B.1) o in alternativa B.2).
- 10.3. Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato B1 al contratto tra l'Azienda e la Controparte di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE

- **11.1.** La Controparte provvederà ad assicurare sé stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.
- **11.2.** La Controparte dovrà altresì provvedere ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

- **11.3.** Qualunque esclusione della suddetta polizza non implica l'assunzione di rischi a carico dell'Azienda USL Toscana Centro.
- **11.4.** La Controparte potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all'Azienda.
- 11.5. La Controparte è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

ART. 12 - VERIFICHE

12.1. La Controparte riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità e sulle modalità operative del servizio erogato, fermo restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro ed i controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario della presente Convenzione.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 14 - DECORRENZA E DURATA

La presente Convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2023, con possibilità di proroga tecnica fino a un massimo di tre mesi, agli stessi patti e condizioni. Ogni variazione alla presente Convenzione deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 15 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE.

15.1- Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Controparte dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 4 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In

caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda il competente ufficio aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Controparte per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Controparte dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio dei dati sulla piattaforma #insalute.

15.2 - Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 10, "privacy". Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Controparte un termine di 5 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per n. 3 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

15.3 -Recesso

Qualora la Controparte intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all'Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno n. 4 giorni, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia,

dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso n. 5 giorni. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Controparte da parte dell'Azienda.

15.4 - Risoluzione

L'Azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma n. 30 giorni, nei seguenti casi: -reiterate contestazioni per fatturazione errata;

-reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa <u>di risoluzione della Convenzione</u>;

-sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

15.5 - Clausola risolutiva espressa.

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione sanitaria e/o accreditamento regionale, o in alternativa cancellazione dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti del sistema emergenza urgenza di cui alla LRT 40/2005;
- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art.7 addebitabile a responsabilità della Controparte;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile della gestione amministrativa della Convenzione correlata agli aspetti contrattuali nella figura del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati o suo delegato, o dal Direttore della struttura che nella nuova organizzazione aziendale assumerà tale funzione;

- Il Responsabile della gestione amministrativa correlata agli aspetti economici nella figura del Direttore SOC Servizi amministrativi alle strutture, alla Medicina Legale e alla Prevenzione o suo delegato;
- il Direttore del Dipartimento della Prevenzione o suo delegato, per quanto attiene la gestione, l'organizzazione del servizio e la programmazione delle attività;
- -il Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi o suo delegato, o altra Struttura aziendale competente per l'approvvigionamento del materiale

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale della Controparte

ART. 17 - ADEMPIMENTI

La Controparte si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento dei requisiti di accreditamento e/o autorizzativi di cui alla L.R. 51/2009 e ss.mm.ii e al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11. 2016 o, in alternativa, quelli necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti del sistema emergenza urgenza di cui alla LRT 40/2005.

Si impegna, altresì, a garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

ART. 18 - SPESE E CLAUSOLE FINALI

Il presente atto consta di n. pagine e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co.2 del DPR 131/86.

Le spese di bollo, qualora dovute, sono a carico della Controparte e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile. Letto confermato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro	per

Il Direttore	
SOC Accordi contrattuali e convenzioni	il Rappresentante Legale
con soggetti privati	Dr
Dr. Giorgio Nencioni	(firmato digitalmente)
(firmato digitalmente)	